

DIV/V^a N. 5145

Registrato alla Corte
dei Conti;
il 22 luglio 1926
Reg. n. 11 S. L. L. Fog. n. 4359

Bari B 5

VITTORIO EMANUELE III^o

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

R E D * I T A L I A

RAPU

VISTA la domanda 15 febbraio 1926 del Comune di Bari, intesa ad ottenere l'approvazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di quel capoluogo giusta l'apposito progetto adottato con le deliberazioni 28 dicembre 1923 del R. Commissario 9 marzo 1925, e 20 gennaio 1926 del Commissario Prefettizio;

TENUTO che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono stati prodotti reclami;

Che per l'esecuzione del piano è prevista l'occupazione dei beni demaniali;

Che per il compimento dell'opera è stato ritenuto il termine massimo di 25 anni

CONSIDERATO che è ben dimostrata la necessità per la città di Bari di fermare un piano regolatore edilizio e di ampliamento al fine di soddisfare alle imprescindibili necessità edilizie create dal suo con-

tinuo sviluppo;

Che il progetto adottato risulta regolare e rispondente allo scopo e che appare altresì attendibile il relativo piano finanziario presentato dal Comune;

CONSIDERATO che una riduzione del termine di attuazione del piano sà ravvisa opportuna nell'interesse stesso della città di Bari, affinché le opere da essa progettate, nell'interesse pubblico, abbiano il più sollecito corso;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

VISTO il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. I°

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bari, visto d'Ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:4000 e negli elenchi degli immobili da espro-

firmare (elenco principale ed elenco suppletivo) documenti a firma
tutti dell'Ingegnere Arrigo VECCHIA.-

ART. 2°

Il Comune di Bari dovrà ottenere le legali autorizzazioni dalle
le competenti Autorità per l'occupazione dei beni demaniali ad uso
pubblico cadenti nel piano.-

ART. 3°

Per le espropriazioni ed i lavori è assegnato al Comune il
termine di anni venti a far tempo da oggi.-

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del
presente decreto.-

Dato, a

L. Perrone add. 9 luglio 1926
Sto Vittorio Emanuele
Sto Giustino